**ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)**

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, come revisionato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.97, introduce un nuovo strumento, sul modello anglosassone del FOIA (*Freedom of Information Act*), che consente ai cittadini di richiedere anche i dati e i documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la **libertà di informazione di** **ciascun cittadino** su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, **senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per** **richiederne la conoscibilità**.

La norma di riferimento è costituita dall’art.5, commi 2 e 3, del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, nel testo modificato dall’art.6 del d.lgs. 25 maggio 2016, n.97; l’articolo, in particolare, prevede che “…***chiunque*** *ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,* ***ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto,*** *nel* *rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto* *previsto dall’art.5-bis*” (art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33).

*“****L’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente****. L’istanza di accesso civico identifica* ***i dati, le informazioni*** *o* ***i documenti*** *richiesti e* ***non richiede motivazione***” (art.5, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33).

Con tale configurazione, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e, dunque, per certi versi, “prevalente” rispetto all’accesso disciplinato – e ancora vigente – della legge 7 agosto 1990, n.241, laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili.

In buona sostanza, il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l’accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato art.5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l’ANAC, d’intesa con il Garante della privacy, emanerà, ai sensi del comma 6 dell’art.5-bis.

Un’altra novità riguarda, infine, i **termini** entro i quali è necessario rispondere ad una istanza di accesso. In particolare, al di là di una procedura piuttosto complessa descritta nel nuovo art.5, emerge la novità della sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del controinteressato. Il termine di 10 giorni in capo a quest’ultimo, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all’istante.

E’ evidente, quindi, che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente “*a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e* *sull’utilizzo delle risorse pubbliche*” attraverso l’accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, ma anche a **tutelare i diritti** **dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività** **amministrativa,** rendendo accessibili tutti i dati ed i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

**Indicazioni operative**

L’attenta lettura degli artt.5 e 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, consente di enucleare due tipologie di accesso civico:

A. quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33- art.5, comma 1) - c.d. “accesso civico ordinario”;

B. quello generalizzato e universale relativo ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5-bis (art.5, comma 2) – c.d. “accesso civico potenziato”.

In linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate. Esse, però, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Il rilascio dei dati o documenti, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

Ciò posto in linea generale, si osserva quanto segue con riferimento alla procedura da applicare.

**Trasmissione dell’istanza**

L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal CAD, oppure secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax). Essa è presentata alternativamente:

- all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni;

- all’ufficio protocollo;

- ad un altro ufficio indicato dall’amministrazione nell’apposita sottosezione di “amministrazione trasparente”;

- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, solo ove si tratti di accesso civico di cui al comma 1, ovvero, in relazione a dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.